

CXLI.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

**Sommario.** *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione nelle province lombarde dell'articolo 44 del Codice civile sardo, per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale — Osservazioni del Senatore Mameli e del Guardasigilli a confutazione della proposta Lauzi — Parole del Senatore Lauzi — Approvazione degli articoli 4 al 6 — Emendamento all'art. 7 del Senatore Vigliani, accettato dal Senatore De Foresta e dal Guardasigilli — Adozione dell'art. 7 e dei successivi, non che dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge, 1° per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare; 2°, per la leva militare sui nati nel 1842 — Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, ecc. — Discorsi dei Senatori Di Revel e Nazari contro il progetto, e del Senatore Poggi in favore — Risposta del Ministro delle finanze ai Senatori Di Revel e Nazari — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, e più tardi intervengono pure il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'APPLICAZIONE ALLE PROVINCE LOMBARDE  
DELL'ART. 44 DEL CODICE CIVILE SARDO  
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20  
DEL CODICE PENALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'applicazione nelle province lombarde dell'articolo 44 del Codice civile Sardo, per gli effetti dell'articolo 20 del Codice penale.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Dopo le cose già dette con molta copia di dottrina e lucidità intorno al grave argomento che nella seduta di ieri ha lungamente occupato il Senato, superflue sono certamente le poche parole che intendo aggiungere non tanto per il bisogno di maggiore discussione, quanto per accondiscendere al cortese invito del Relatore e di altri Senatori.

Per seguire l'ottimo signor Senatore Puccioni esordirò anche io dal diritto romano, fonte di civile sapienza, al quale hanno più o meno attinto tutti i Codici moderni, e ciò faccio tanto più di buon grado, perchè nell'essere col mio voto concorso a formare la maggioranza dell'ufficio centrale, io stesso ho addotto questa come inconcussa ed irrefragabile dottrina tratta dalle Romane leggi.

Fra moltissimi illustri scrittori ed interpreti io mi limiterò, per brevità, a riferire le parole di uno dei più classici (Giovanni Voet) lib. 28, tit. 1, mem. 39. Ivi, dopo avere fra quelli ai quali per disposizione della legge è vietata la facoltà di testare annoverato i deportati, i dannati *in metallum* (legge 8, § 1, tit. 4, Qui testam. fac. al Digesto), i condannati all'ultimo supplizio, salvo che avessero appellato e fossero morti pendente l'appellazione (legge 13, § ultimo dell'istesso titolo e 6, § 8 e 9 de injusto rupto etc.), o la sentenza fosse stata annullata come contraria direttamente al prescritto delle leggi (per argomento dedotto dalle combinate disposizioni della legge 6, § 10, detto titolo de injusto rupto etc., e 1, § 2, quae sent. sine appellat. rescindantur) soggiunge: « Neque id, quod dictum de damnatis et testari prohibitis mutatum est per novellam 22 cap. et quod autem 8 aut novellam 134 cap. ult. licet enim et poenae servitus per dictam novellam 22 cap. 8, sublatam sit, non tamen ideo is testari permissum est; et cum poenae partem constituat, quod damnatorum

« voluntates supremæ ratae non sunt. Per novellam  
« autem 134 cap. ult. tantum jus fisci, vulgo bona  
« damnatorum capientis, in gratiam proximorum quo-  
« rundam ab intestato succedentium imminutum ac  
« remissum est, neutiquam vero testandi licentia da-  
« manalis indolta. »

Parole queste che racchiudono il più esatto com-  
pendio dell'antica giurisprudenza, ed i principii stessi  
da cui sono sostanzialmente informati gli articoli 1, 3  
e 4 del progetto, verificandosi così anche questa volta  
quella celebre e pur troppo vera sentenza che, *leges  
novae ad veteres pertinent*, e sono, per così dire, una  
emanazione delle medesime.

Che poi la mente dell'imperatore Giustiniano sia tale,  
quale questo scrittore ce la riferisce, non può dubitarse-  
ne, e perchè sono in ciò concordi quasi tutti gli in-  
terpreti, e perchè l'istesso concetto si ricava dalle in-  
stituzioni dell'imperatore medesimo.

Infatti dopo avere detto nel lib. 2, tit. 17, § 4;  
• Alio autem modo testamenta jure facta infirmantur:  
• veluti cum is, qui fecit testamentum, capite demi-  
• nutus sit; quod quibus modis accidat primo libro  
• retulimus, così si esprime nel § 6 Nam si ideo ir-  
• ritum factum sit testamentum, quia civitatem, vel  
• etiam libertatem testator amisit: aut quia in adop-  
• tionem se dedit, et mortis tempore in adoptivi patris  
• potestate sit: non potest scriptus heres secundum ta-  
• bulas honorum possessionem petere. »

Qui, come vede il chiarissimo signor Senatore Puc-  
cioni, sono espressi i tre casi di *capitis* diminuzione,  
cioè la massima, che privava eziandio della libertà del  
diritto delle genti, e s'incorreva dai condannati all'ul-  
timo supplizio od *in metallum*; la media, che priva-  
va dei diritti civili soltanto e s'incorreva dai deportati,  
ridotti così alla condizione del diritto delle genti, pena  
surrogata a quella dell'interdizione *acquae et ignis*; e  
la minima, che privava soltanto dei diritti di famiglia.

La civiltà dei tempi moderni ha fatto scomparire dai  
nostri Codici queste semibarbare disposizioni, ma alcuni  
effetti ancora rimangono, che possono quasi riguar-  
darsi come una necessaria conseguenza di patite con-  
danne; e tali sono appunto i diritti civili indicati nello  
articolo 44 del Codice civile austriaco, al quale si ri-  
ferisce l'articolo 20 del Codice penale che è in vigore  
anche nella Lombardia.

Ma tralasciamo il diritto romano, che ha dato luogo  
ad una digressione forse troppo lunga, e ritenendolo  
ormai come semplice monumento storico e di mera  
erudizione, senza però dimenticare che la moderna sa-  
pienza è frutto dell'antica, riduciamo la questione ai  
suoi veri termini, cioè al confronto dei Codici.

Ora se è indubitato, che noi dobbiamo a questo ri-  
guardo seguire la disposizione che si ravvisa più con-  
forme alla retta ragione, egli è impossibile non vedere,  
che i paragrafi 574, 575 del Codice civile austriaco,  
presentano nel complessivo loro concetto un manifesto  
contrasto. Col primo di essi articoli si dispone, che

il condannato alla morte, e il condannato al carcere  
duro o durissimo, per tutto il tempo della durata della  
pena, non possono fare una valida disposizione d'ultima  
volontà. Col 2° si dispone, che l'ultima volontà dichia-  
rata legalmente non può perdere la sua validità per  
impedimenti posteriormente sopravvenuti.

Se questa seconda disposizione voi limitate alle con-  
danne al carcere duro o durissimo, è logica e razionale,  
poichè siffatte condanne non producono che un impe-  
dimento temporaneo: ma se la estendete alla condanna  
capitale, la quale produce una incapacità assoluta, ca-  
dete nell'assurdo, perchè conseguenza della medesima  
sarebbe, che colui il quale avesse fatto testamento prima  
della condanna non potesse poi più rivocarlo, e così si  
sancirebbe un principio il più ingiusto o tirannico, do-  
vendo la volontà dell'uomo essere libera fino all'estremo  
della vita.

Ed è qui ben ovvio il riflettere, che può darsi tal-  
volta il caso di un testamento fatto molti anni prima  
della condanna, cosicchè le condizioni di famiglia affatto  
mutate richiedessero nuove disposizioni per parte del  
condannato, il quale nondimeno nel sistema della legge  
austriaca, sarebbe irrevocabilmente vincolato da un atto  
di antica data colla certezza di lasciare alla desolata  
famiglia un fomite funesto di dissidi e di liti.

Ma dagli avversari si contrappone, che noi cadiamo  
nell'assurdo di dare effetto retroattivo alla legge.

Potrei rispondere, che l'addurre qualche inconveniente  
che possa nel nostro sistema occorrere, non risolve la  
difficoltà: potrei anche dire, che nel conflitto di due  
diritti dee prevalere quello che induce minori incon-  
venienti.

Il vero però si è che la supposta retroattività non  
esiste.

Nei testamenti si distingue la validità dell'atto nelle  
sue forme estrinseche, dall'effetto che è destinato a  
produrre. In quanto alla forma, se l'atto è perfetto,  
compiuto, non perde il suo valore per una nuova legge  
che prescriva altre forme, se così il legislatore non ha  
espressamente disposto; ma in quanto all'intrinseco,  
l'atto non dovendo avere effetto che al tempo della  
morte del testatore, può una nuova legge senza taccia  
di retroattività dichiarare incapaci di disporre o di ri-  
cevere per testamento quelli che prima erano capaci.

La legge avrebbe effetto retroattivo allora soltanto,  
che si volesse togliere il loro effetto alle disposizioni te-  
stamentarie che lo ebbero già colla morte dei testatori.  
Questa è dottrina comune degli scrittori, che non ha  
bisogno di maggiori spiegazioni e commenti.

La seconda ragione per dimostrarvi, essere più logica  
e razionale la legge che noi vi proponiamo, io la de-  
sumo dalla parità di trattamento.

L'incapacità di testare che risulta dalla condanna è  
certamente una pena, come ho già accennato coll' au-  
torità degli scrittori, nè può altrimenti concepirsi la  
differenza tra l'incapacità che risulta da una condanna  
penale, e quella che deriva da un fisico o morale im-

pedimento di furore, demenza, od interdizione per prodigalità, e simili.

Ma, o siffatta incapacità sia per sè stessa una pena, o sia una conseguenza della pena, la condanna dovendo avere uguale effetto per i cittadini d'un medesimo Stato, e retti dalle stesse leggi penali, non comprendo come voglia sostenersi, che debba riguardo a quelli dell'antico Stato Sardo avere più larghi effetti, e produrre incapacità che non colpiscono gli altri.

Ed è perciò appunto, che io sostengo, la questione sollevata sull'art. 3 essere stata già pregiudicata coll'ammissione dell'art. 1, come lo fu già colla promulgazione del Codice penale del 1859, atteso il disposto dell'art. 20 che si riferisco al 44 del Codice civile Albertino.

Gli oppositori alla lor volta ci redarguiscono d'incoerenza coll'art. 2 già ammesso parimenti dal Senato, poichè in sostanza il dire, che le condanne di cui all'art. 20 del Codice penale, in quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 suddetto, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili, equivale al dire, che non producono tale effetto se non nel momento della loro esecuzione.

Ma noi neghiamo assolutamente questa equipollenza di concetto. Il dire, che le condanne producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili non mira che alla possibilità del non raro caso di annullamento in via di cassazione, ove il ricorso sia stato introdotto ed al decorso del termine a tale uopo fissato, qualora il condannato non abbia stimato di valersi di tale mezzo. Rispetto poi ai condannati in contumacia si è voluto aver riguardo anche al caso non infrequente che cadano sotto le forze dopo i cinque anni non potendo mai essere privati del diritto alla propria difesa.

Prego pertanto il Senato acciò si compiacca ammettere l'art. 4 del progetto come è proposto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Cedo la parola al signor Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi.** Sembrerà inopportuno che io prenda la parola dopo le eloquenti cose dette dall'onorevole preopinante, ma io non posso a meno di fare due brevissime osservazioni: una sull'aver chiamato assurda la disposizione vigente tuttora in Lombardia per la quale l'impedimento sopravvenuto non nuoce al testamento regolarmente fatto.

Quest'accusa di absurdità mi è riescita nuova, non dirò altro, perchè nessuno dei commentatori del Codice. . . .

**Senatore Mameli.** Domando perdono; non ho detto che sia assurda quella disposizione; è assurdo se si concilia colla presente. Il dire prima che il testamento sussiste, e sostener poi che non ha facoltà di revocarlo non sta. . . . Dico questo per non prolungare la discussione.

**Senatore Lauzi.** Solamente per il solo fatto di non volerlo revocare, si vuole in certo modo dire che anche il testamento fatto prima non avrebbe il suo effetto. Non saprei comprendere, perchè per cento cause possono i testatori venire nella posizione di non poter più rivo-care il testamento, nè ciò nuoce alla sua validità.

Ma la cosa è evidente; si è detto benissimo che c'è pena nella disposizione del § 574.

Il Codice civile concorda in questa parte nello stabilire la pena dal momento della condanna; ed inibisce di testare, e quindi inibisce anche di revocare il testamento fatto.

Questa pena si deve subire, ma la differenza sta solo in questo, che non ha quell'effetto, che mi permette chiamare di forza retroattiva, che fu ravvisato nella disposizione del Codice, della quale trattiamo.

In quanto poi all'altro punto che ottimamente esprimeva l'onorevole signor Senatore Mameli della necessità di unificare le leggi, io convengo nel principio, con lui perfettamente ne convengo, ma osservo che adesso si tratta con questa legge di unificare solamente il diritto penale, poichè per il diritto civile le circostanze non hanno ancora permesso questa unificazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Onorevoli Senatori.

Io non mi aspettavo veramente che dovesse aver luogo una discussione così animata, e che dovessi combattere con campioni così eruditi, e così avvezzi alla palestra parlamentare trattandosi di una cosa che mi sembra della massima semplicità; io non posso entrare in una lunga discussione, perocchè abuserei di un tempo pregevolissimo e tanto necessario al Senato per la votazione delle leggi che urgentemente c'incalzano.

Se volessi rispondere ad un Senatore il quale ha parlato con molta eloquenza e dottrina, m'acringerei a fare il confronto tra i pregi della legislazione germanica e quelli della legislazione latina, allora mi avvolgerei in un pelago di discussioni, e dovrei discutere dei diversi fra la razza latina e la razza germanica.

Io mi attengo alla sapienza latina, dalla quale noi deriviamo, che è la sapienza la quale non ha cessato di governare il mondo dopo che Roma ha cessato di essere la Roma guerriera. . .

Voci. Bravo. Bravo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori, qui non si tratta di una discussione la quale debba volgere intorno ad una teorica, cioè se le disposizioni del Codice austriaco siano preferibili alle disposizioni del Codice italiano.

Non è su questo che si debbe discutere perchè questo è già stabilito.

In verità questa legge che è stata da me proposta è una legge d'occasione, è una legge che era necessaria affinchè le disposizioni del Codice penale, già pubblicato ed attuato in Lombardia, potessero avere consoni effetti.

Era necessità il coordinarne le disposizioni con quelle del Codice civile austriaco.

Il Codice penale del 1859 (che non dirò perfetto perchè è difficile anzi impossibile che un Codice raggiunga la perfezione, e d'altronde quando che sia verrà migliorato) il Codice del 1839 è stato pubblicato ed è attuato in Lombardia ed ora ha ivi forza di legge.

In questo Codice all'art. 20 si parla della condanna capitale, della condanna ai lavori forzati e perpetui, e si fa richiamo all'art. 44 del Codice civile, il quale articolo in virtù di questo richiamo diventa legge e trovasi posto in vigore anche in Lombardia.

Prima dell'attuazione del Codice penale poteva discutersi se ciò dovea o no farsi, ma ora tale questione è intempestiva.

Siffatta disposizione è una conseguenza dell'unificazione delle leggi penali.

Qui non si tratta di riforme, di unificazione relativa al Codice civile, ma di modificazioni, di unificazione dipendenti dal Codice penale stato pubblicato ed attuato in Lombardia. Modificazioni ed unificazione che erano necessarie perchè una stessa azione non fosse diversamente punita al di là che di qua al Ticino, perchè popolazioni che hanno gli stessi sistemi, le stesse aspirazioni, che in somma appartengono alla medesima patria fossero da diverse leggi governate.

Noi dobbiamo terminare l'opera già compiuta in qualche parte, fare scomparire le differenze di legislazione fra le popolazioni italiane ora rette da varie legislazioni, e riunite per miracolo della Provvidenza.

A mo' d'esempio l'ex reame di Napoli è retto da un Codice civile diverso da quello che è in vigore in Piemonte, da quello che è in osservanza in Toscana, insomma noi abbiamo diversi Codici civili, ed io affermo che se per avventura questi Codici fossero perfetti in tutto, pure io preferirei un Codice cattivo purchè fosse unico in Italia, perchè noi abbiamo bisogno assolutamente di fondare l'unità nazionale, è l'unità nazionale non si fonda già unicamente collo armi, le armi riuniscono e compongono in modo materiale i popoli, ma la legislazione è quella che veramente li riunisce e li rinsanguina.

Quindi l'opera del Parlamento e del Senato dev'essere unicamente indirizzata a che abbia luogo questa unificazione di legislazione, epperò io sostengo che sarebbe inopportuna la differenza che, non approvando l'articolo in discussione, s'introdurrebbe in tal parte fra la legislazione penale della Lombardia, e quella delle altre province in cui è in vigore il Codice penale del 1859.

Ma se per avventura volessi venire alla discussione del merito di quell'articolo, non mancherebbero gravissimi argomenti a dimostrarne la ragionevolezza. Alcuni onorevoli Senatori già hanno ciò provato; il Relatore dell'ufficio centrale e l'onorevole Senatore che da ultimo ha parlato, hanno con tanta forza e dottrina sostenuto l'articolo 3 del progetto ora divenuto 4, che riescirei fastidioso se volessi un'altra volta andare sulle

loro orme. Ma dirò una sola cosa, se me lo permette il Senato.

Che cosa fa la legislazione che noi propugniamo allorchando sostituisce la sua volontà, il suo intendimento alla volontà ed all'intendimento del colpevole? Secondo il mio modo di vedere fa cosa buonissima.

Di che si tratta? Si tratta della condanna a morte, si tratta della condanna ai lavori forzati a perpetuità, si tratta dell'assassino il quale ha tinto la sua mano nel sangue dell'innocente, si tratta del grassatore che uccise la sua vittima, si tratta insomma di un uomo sceleratissimo il quale ha perduto tutti i diritti verso la società.

Ora io domando: è più rispettabile la volontà di costui quando debbe regolare gl'interessi della famiglia o quella della legge? Forse la famiglia viene gettata sul lastrico, viene spogliata delle sue sostanze da colui che muore, solo perchè egli non possa colla sua ultima volontà disporre? No, è la legge che dispone e la volontà della legge è sapiente, molto più sapiente di quella del parricida, del sicario e dell'assassino.

La legge non ha fiducia in un uomo il quale ha violate tutte le leggi ed ha lacerato il seno alla società, ed essa dice: io mi metto al suo posto e regolo la sua successione.

Ora io non vedo perchè si faccia tanto scalpore per le disposizioni contenute nell'articolo in discussione; quindi non posso che accettare il progetto di legge che è stato ritenuto dall'ufficio centrale e che è quel medesimo che ho presentato, perocchè l'articolo 3 che ora è divenuto 4 è precisamente quello stesso che era stato da me proposto al Senato.

Allorchando ho presentato questo progetto ho dubitato se potesse farsi dal potere esecutivo senza aver bisogno del Senato e della Camera dei Deputati; io lo avrei potuto fare, perocchè avevo quest'abilità dalle leggi precedenti, ma ho voluto confidare piuttosto nella saggezza del Parlamento anzichè nella mia sola iniziativa (*Bravo, bene, benissimo*).

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente.** I signori Senatori Lauzi e Puccioni propongono la soppressione dell'articolo 4. La soppressione secondo il nostro regolamento non potendo essere mandata a partito metto ai voti l'articolo; quelli che approvano che sia conservato l'articolo si alzeranno e quelli che lo vorranno soppresso rimaranno seduti.

Chi dunque intende di approvare l'articolo si alzi.

(Approvato).

#### Art. 5.

« La successione nell'eredità del condannato, o nei beni soggetti a devoluzione che fossero da lui posseduti, si aprirà alla morte del medesimo ed a favore delle persone, che a tale epoca vi si trovassero chiamate.

« Tuttavia le persone, che al momento della perdita dei diritti civili, di cui all'art. 2 o posteriormente, fossero chiamate alla successione del condannato, ed a

raccogliere i detti beni soggetti a devoluzione, avranno diritto di ottenerne l'aggiudicazione provvisoria coi limiti ed obblighi portati dal § 703 del Codice civile vigente in Lombardia, al quale effetto avrà luogo lo stesso procedimento, che è prescritto per la ventilazione dell'eredità. »

(Approvato)

Art. 6.

« Le successioni, cui fossero chiamati in tutto o in parte coloro, che abbiano incorsa la perdita dei diritti specificati nel suddetto articolo 44 si deferiranno alle persone che vi avrebbero diritto, se quelli fossero premorti. »

(Approvato).

Art. 7.

« Le condanne in contumacia non produrranno la perdita dei diritti accennati nell'art. 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza: durante questo periodo il condannato rimarrà privo dello esercizio di essi diritti, e i suoi beni saranno amministrati da un curatore. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. L'aggiunta che ebbi l'onore di proporre al Senato all'articolo 2 e che il Senato si è compiaciuto di approvare mi obbliga a proporre una altra consimile all'articolo 7, perchè la semplice lettura di questo articolo dimostra come la correlazione che esiste tra il 7 ed il 2 esiga una disposizione corrispondente.

Nell'articolo 2 si tratta degli effetti della perdita dei diritti civili per sentenza pronunciata in contraddittorio; nell'articolo 7 si tratta della stessa cosa in caso di condanna in contumacia.

Quindi proporrei al Senato di voler introdurre nell'articolo 7 la seguente modificazione: « Le condanne in contumacia non produrranno la perdita in tutto o in parte dei diritti accennati nell'art. 20 del Codice penale o nell'articolo 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo ecc. » il resto come nel progetto.

**Presidente**. Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Per le stesse ragioni per le quali io dichiarava già ieri di accettare l'emendamento dello stesso onorevole **Vigliani** all'art. 2 ed affinché non vi sia una dissonanza evidente tra le sentenze contraddittorie e le contumaciali, l'ufficio centrale accetta anche questo emendamento.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Lo accetto anch'io.

**Presidente**.

Art. 7.

« Le condanne in contumacia non produrranno la perdita in tutto o in parte dei diritti accennati nell'ar-

ticolo 20 del Codice penale e nell'art. 44 del Codice civile delle antiche province se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza: durante questo periodo il condannato rimarrà privo dell'esercizio di essi diritti, e i suoi beni saranno amministrati da un curatore. »

(Approvato)

Art. 8.

« Se il condannato in contumacia si presenti, o sia carcerato, oppure muoia entro i cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, questa si avrà come non avvenuta. »

(Approvato)

Art. 9.

« Scaduti i cinque anni, di cui nel precedente articolo, senza che il condannato in contumacia si sia presentato o sia stato carcerato, avranno luogo gli effetti dell'articolo 44 sopracitato, in conformità degli articoli precedenti. »

« Ma se posteriormente egli sia con nuova sentenza assolto, o condannato a pena non producente la perdita dei diritti di cui all'articolo suddetto, egli rientrerà nel pieno esercizio dei diritti stessi, e sarà reintegrato nei proprii beni in conformità al disposto dal § 519 del citato Codice civile. »

(Approvato)

Art. 10.

« Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del predetto Codice civile vigente nelle antiche province del Regno. »

(Approvato)

Senatore **De Foresta**. L'ufficio centrale ha proposto la soppressione dell'articolo 10 del Ministero; bisognerebbe metterlo ai voti.

**Presidente**. Sarebbe l'articolo 10 del progetto Ministeriale che leggerò.

Art. 10.

« Non ostante il disposto degli articoli 4 ed 8 i beni dei condannati ivi indicati se questi sieno fuggitivi o contumaci potranno essere posti sotto sequestro, ove il Governo per motivi di pubblica sicurezza, e per impedire che i beni stessi non s'impieghino a danno dello Stato ravvisasse necessario di ciò ordinare. In questo caso però si provvederà sulla rendita al mantenimento della moglie, dei figli e degli altri discendenti del condannato dimoranti nello Stato. »

Non aveva messo ai voti l'articolo del Ministero perchè mi pareva che avendo egli accettato quello dell'ufficio centrale non fosse più il caso di una nuova votazione.

Ma se il Senato intende metterlo ai voti . . . .

Senatore **Stara**. Non è il caso.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non so se mi sia permesso di fare una breve osservazione in una materia in cui sono tanto incompetente.

Io non vengo certamente a propugnare l'estensione dell'articolo 10; anzi vorrei fare osservare al Senato se non sia il caso, per avere una legge unica, di togliere questa disposizione là dov'è istituita. Sinora e con molta ragione fu detto quanto beneficio apportava la modificazione della legge in questa parte; se essa non si approva avremo due leggi diverse secondo le province; perchè nelle antiche province rimarrà la disposizione, solo non applicata alla Lombardia: e la legge presente non sarà applicata alle province antiche.

**Senatore De Foresta.** L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri sarebbe sicuramente di grave peso, se l'articolo che abbiamo votato non prevenisse già il suo desiderio, poichè mentre noi riconosceremo che la disposizione del Codice Albertino che dava al Governo la facoltà di porre sotto sequestro i beni dei contumaci e fuggitivi accordando solo su quei beni gli alimenti alla moglie o figli, dimenticando affatto, sia detto passando, gli ascendenti, non è più conforme ai tempi ed alle libere nostre istituzioni, e l'abrogheremo per la Lombardia, la lasceremo poi sussistere nelle province antiche, dove esordirono tutte le libere istituzioni.

Nella sua Relazione l'ufficio centrale ha già osservato come sarebbe ciò non solo incongruo, ma ben anche doloroso, ed ha lodato l'onorevole Ministro della giustizia di avergli dichiarato che non solo egli acconsentiva di buon grado a cancellare la detta disposizione dal Codice, ma che se non lo aveva proposto egli stesso era stato perchè erasi dal Governo già proposta la revisione del Codice stesso.

Ma debbo osservare all'onorevole Senatore Alfieri che coll'articolo 9 che veniamo di votare si è già abrogata in modo assoluto la disposizione dell'articolo 37 per quanto riflette la materia penale, della quale può solo trattarsi in questo progetto di legge. Quindi non solamente la ridetta disposizione non sarà introdotta nella Lombardia, ma cesserà anche di aver vigore nelle antiche province ed in tutte le altre dove fu promulgato ed attuato il ridotto Codice.

**Presidente.** Non essendo luogo a votare su questo articolo soppresso si procederà all'appello nominale.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Prima che si passi alla votazione debbo dire che nella sua relazione l'ufficio centrale osservava che approvandosi dal Senato le modificazioni proposte dall'ufficio centrale ed accettate dal Ministero, le quali in alcune parti estendevano le disposizioni del progetto medesimo che rifletteva la Lombardia, anche alle altre province dove è in vigore il Codice penale, conveniva modificare l'epigrafe della legge medesima, e ne ha suggerito il tenore nel fine della sua relazione.

Sarebbe forse il caso di consultare il Senato se approvi. Realmente di regola l'epigrafe non fa oggetto di votazione.

**Senatore Stara.** Non occorre.

*Altri Senatori.* No, no.

**Senatore De Foresta.** Ne convengo, ma mi è parso che qualche Senatore ne manifestasse il desiderio, ed è per questo che ne ho fatto parola.

Del resto se non vi sono osservazioni in contrario potrà intendersi approvata l'epigrafe nei termini che sono stati suggeriti dall'ufficio centrale.

**Senatore Stara.** Va bene.

Voci. Sì! Sì!

**Presidente.** Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . .	80
Favorevoli . . .	70
Contrarii . . .	10

(Il Senato approva)

DISCUSSIONE DEI DUE PROGETTI DI LEGGE  
PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE NAPOLETANE  
DELLA LEGGE E DEI PROVVEDIMENTI  
RELATIVI AL RECLUTAMENTO MILITARE  
E DELLA LEVA MILITARE SUI NATI NEL 1842.

(V. atti del Senato N. 163 e 164.)

**Presidente.** Sino da ieri essendo state distribuite le relazioni dei due progetti di legge, l'uno per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare, e l'altro per la leva militare sui nati nel 1842, progetti per cui era stata raccomandata l'urgenza, se il Senato non ha nulla in contrario, io li metterò all'ordine del giorno per quest'oggi, non parendomi che possano dar luogo a discussione.

Procedo alla lettura del progetto di legge per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi da alcuno la parola passerò alla lettura dei singoli articoli per porli in votazione.

Art. 1.

» Avranno vigore nelle province Napoletane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, N. 1676;

« Il regio decreto 4 maggio 1854, N. 1701, e le leggi 12 giugno 1857, N. 2258 e 13 luglio stesso anno, N. 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

« Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, N. 4140, con cui si provvede all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove province dello Stato. »

(Approvato).

Art. 2.

« La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà

tenuto esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.»  
(Approvato)

Art. 3.

« Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle province suddette sono abrogate. »  
(Approvato).

L'appello nominale per lo squittinio segreto lo faremo dopo l'altra legge.

Procedo ora alla lettura del progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1842 (*Vedi infra*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola procedo alla nuova lettura degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le province dello Stato. »

(Approvato).

Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a 45,000 uomini. »

(Approvato).

Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravvanzarono dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato).

Art. 4.

« Gli iscritti chiamati a questa leva i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle province napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore di due anni alla data della presente legge. »

(Approvato).

Art. 5.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo Mandamento. »

(Approvato).

Art. 6.

« Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854, nelle province napoletane e toscane sono per questa leva da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell'esistenza in vita da cinque anni compiuti. »

(Approvato)

Art. 7.

« L'assenza di cui nel precedente articolo 6, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone. »

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale per i due squittini segreti sulle due leggi testè approvate.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sulla legge per l'estensione alle province napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare:

Numero dei votanti	78
Favorevoli . .	76
Contrarii . .	2

(Il Senato approva).

Sulla legge per la leva militare sui nati nel 1842:

Numero dei votanti	78
Favorevoli . .	75
Contrarii . .	3

(Il Senato approva).

I signori Senatori sono pregati a riprendere i loro posti perchè la seduta continua.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AFFRANCAMENTO DI CANONI ENFITEUTICI,  
LIVELLI, CENSI, DECIME  
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

(V. *Atti del Senato* n. 159).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali presentato dal Ministro di grazia e giustizia: siccome la legge è alquanto lunga, se il Senato lo consente, si potrebbe risparmiare la lettura del testo della medesima ed aprire la discussione generale.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

Il signor Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Signori, non è mia intenzione di sollevare difficoltà intorno all'accettazione di questa legge, ove io credessi potesse venire approvata; ma

trovo nelle disposizioni della medesima tali argomenti, che non mi permettono di tacere.

Cosa si volle fare con questa legge?

Due sono gli scopi di essa: uno di rendere la libertà ai beni, di togliere cioè alla proprietà quegli inciampi che ora trova nello smercio per i diritti enfiteutici, per i censi passivi che cadono su di essa e rendere così questi beni di più facile commercio.

L'altro scopo, che è finanziario, è quello di fare convergere sul debito pubblico quelle rendite che ora sono affette alle proprietà.

Io ammetto in principio non solo la convenienza, ma la necessità che la proprietà sia liberata da pesi che sulla medesima esistono, quindi ammetto in principio l'affrancamento della proprietà dai censi, livelli, canoni enfiteutici, e da quegli altri gravami di qualunque natura che affettino la proprietà, ma non posso ammettere assolutamente il modo col quale si vuole che questo sia operato.

Io parto da un principio che forse non è quello che informa la legge, parto, cioè dal principio che la proprietà delle mani-morte è una proprietà intera, e una proprietà eguale a quella di qualunque altro privato.

Essa sta non solo nella legislazione di tutti i tempi, ma sta essenzialmente nelle disposizioni stesse dello Statuto, il quale riconosce per vere proprietà anche quelle dei corpi morali, laddove stabilisce che le proprietà di qualunque natura sono inviolabili, e che nessuno possa esser privato delle medesime senza una giusta contemporanea indennità.

Onde io dico: se le proprietà delle mani-morte sono di una natura identica a quella delle proprietà private, la legge non può trattarle con una stregua diversa e debbe a riguardo di esse usare la stessa misura che usa riguardo alle proprietà private.

Noi vediamo invece che col proposto schema di legge si mira ad affrancare le proprietà private dai pesi che esse corrispondono ai corpi morali mediante cessione alle medesime di una rendita sul debito pubblico, ma non vediamo che si sia esteso questo affrancamento al caso in cui il creditore sia un individuo, sia una proprietà privata.

Vediamo ora, Signori, quale sia l'effetto di questo contratto, che la legge vuol rendere obbligatorio, per il creditore della rendita fondiaria; esso a vece di ricevere un capitale ragguagliato al 100 per ogni cinque, come credo sia il suo diritto, laddove non vi sia una convenzione contraria speciale, riceve invece solamente un capitale ragguagliato al corso dei fondi pubblici e che non oltrepassa il 70 p. 0/0. Ne segue perciò che esso verrebbe a perdere il 30 per 0/0.

Io non so assolutamente vedere qual sia la ragione di giustizia, la ragione di equità che permetta di trattare così duramente i corpi morali, quando si eccettuano precisamente da queste disposizioni i singoli individui. Io so che si professa da taluni il principio, e certe

leggi emanate dal Governo ne farebbero fede, che il Governo esercita sopra i corpi morali una specie di alta mano, per cui può fino ad un certo punto, non dirò manomettere, ma procedere e disporre a loro riguardo come meglio gli piace.

Io non posso assolutamente accettare questo sistema. Io credo che le mani-morte sono bensì sotto la tutela del Governo, non per essere manomesse, ma per essere tutelate. Io veggio che se la legge interviene fra certe persone, vi interviene perchè le loro proprietà non siano minorate, vi interviene per difenderle dai soprusi, in sostanza per tutelarle, e non certamente per strozzarle e affogarle come si farebbe con questa legge. Ora io non veggio assolutamente giustizia, ché si tratti in diverso modo i corpi morali dagli individui.

Fra i corpi morali poi, o Signori, ve ne hanno di quelli, anzi direi la massa, i quali (all'infuori delle opinioni che si possono avere in certe materie), meritano tutta la protezione del Governo e questi sono gli stabilimenti, le case pie, gli ospedali, i manicomiali, in sostanza tutti quelli stabilimenti che hanno per iscopo il sollievo dell'umanità; ora io domanderò se questi stabilimenti non meritano almeno un favore eguale a quello che si concede ai privati.

Ai privati non imponete quest'obbligo. Il privato creditore d'una rendita perpetua da un altro privato, è forse obbligato a ricevere il capitale al 70 per 0/0 come voi volete che sia ricevuto da un corpo morale? In ciò, lo ripeto, non vedo assolutamente alcun principio di giustizia, ed io non posso acconsentirvi, perchè, a mio avviso, la è una vera espropriazione, senza previa indennità, e di più non vi sarebbe nemmeno la causa pubblica.

Ma quale può essere la causa vera che muove a questo affrancamento, la cui convenienza io non disconobbi?

Che la indica chiaramente la relazione del Ministero. E perchè si spera che portandosi sul debito pubblico dello Stato una massa di rendite che sono in mano ad opere pie, a corpi morali, a mani morte, queste si stabiliranno in un modo fisso in tali mani, per cui quello che rimarrà in commercio, quello che rimarrà negoziabile sarà di gran lunga diminuito.

Signori, io non partecipo a quest'opinione; io penso, che ciò che rialza il credito di uno Stato, sono i principii della giustizia francamente e schiettamente applicati, non quelli per cui in un modo fittizio e solo transitorio si viene a fare un rialzo momentaneo della rendita, il quale, non andrà a lungo, verrà largamente ribassato dall'emissione di nuova rendita che terrà in molta parte il posto di quello che avete creduto di immobilizzare.

Io ritengo poi che anche sotto questo rapporto non vi sia assolutamente convenienza politica di ciò fare. Del resto, a fronte della convenienza politica io metto sempre il principio della giustizia; io ripeto, non trovo che possa essere giusto di trattare con una stregua così diversa un corpo morale, che merita tutta la protezione,

la tutela del Governo, quando non usate eguale misura verso il cittadino.

Io ripugno da ogni provvidenza la quale sappia dell'appropriazione della proprietà altrui, quindi certamente non consentirei, nè a questo, e tanto meno a certo altro progetto di legge agraria di cui abbiamo, or sono pochi giorni, inteso buccinarsi qualche cosa anche in questo Consesso (*sensazione*). Perciò per parte mia mentre do il mio pieno voto alla legge laddove l'affrancamento segua colla corrispondenza di un capitale che rappresenti realmente la rendita che si redime, io non potrei dare il mio voto se la medesima sta nei termini in cui è concepita. Non la proposizione speciale perchè la discussione è generale, ma dichiaro fin d'ora che se stanno le cose in questi termini, non posso dare il mio voto a questa legge.

Senatore Poggi. Signori, la legge che è sottoposta all'esame ed all'approvazione del Senato, è destinata ad operare una trasformazione nel patrimonio di tutti i corpi morali del Regno.

Lodevolissima per lo scopo a cui mira, presenta non poche difficoltà e per i mezzi che usa per raggiungerlo, e per il subietto a cui si estende.

Decime, legati pii, censi, livelli sono il soggetto e la materia della legge.

Ben poca difficoltà presenta l'affrancamento dei legati pii e delle decime, poichè questi oneri gravanti i fondi non sono mai l'effetto di un capitale versato nelle mani dei proprietari; per conseguenza non essendo essi rappresentati da un capitale, il trasporto che se ne faccia dai beni dei privati sulla rendita del debito pubblico, non può incontrare seria obiezione.

E nemmeno seria obiezione può, a parer mio, presentare l'affrancamento dei censi, comunque possa dar luogo a maggiori controversie. I censi benchè abbiano origine tutti dallo sborso che fa il creditore consista di un capitale nelle mani di un privato che gli dà una garanzia sopra un suo fondo, e si obbliga a somministrargli anno per anno una rendita fissa; i censi, diceva, qualunque sia la forma che assumono, sono per natura loro irripetibili; nè può un Corpo morale, tranne casi eccezionali, richiedere il capitale del censo se il debitore non si mostra pronto a restituirglielo.

Per conseguenza anche di fronte ai censi io non muoverei grave dubbio. Ma la difficoltà maggiore per me s'incontra quando si viene ad esaminare il sistema proposto in relazione ai livelli. I quali, come ognuno sa, non sono nè rendite, nè crediti, essi rappresentano una proprietà costituita sopra un fondo stabile diviso fra due diverse persone, una delle quali è il corpo morale che si chiama padrone diretto, l'altra il privato che si chiama enfiteuta o livellare.

Ognuna di queste proprietà è dichiarata immobile dalla legge. L'enfiteuta percepisce dal fondo i frutti naturali ed industriali, il padrone diretto percepisce il canone annuo, percepisce di più un laudemio d'entrata nell'occasione della costituzione del livello e della sua rinnovo-

zione, percepisce un laudemio che è detto di passaggio nell'occasione delle alienazioni.

Ora la legge propone anche per i domini diretti che si trovano presso le mani-morte un rinvestimento, un trasporto dell'annua prestazione dal fondo livellare sul debito pubblico dello Stato.

Non può dissimularsi che la trasformazione è radicale; imperocchè ad una proprietà immobile viene a sostituirsi una rendita senza che il livellare sia tenuto a sborsare il prezzo od il capitale rappresentante il valore del dominio diretto alla mano-morta: questa trasformazione può avere degli inconvenienti, può essere pericolosa e può d'altra parte presentare dei grandi vantaggi.

Per bene addentrarsi a conoscere se i vantaggi preponderino sopra gli inconvenienti permetta il Senato che io vada ad esaminare il progetto di legge sotto diversi punti di vista.

E innanzi tutto mi pare conveniente l'osservare che noi siamo in tempi di rivoluzione; rivoluzione cominciata nel 1859 che dura ancora e durerà finchè non sia pienamente ricostituita l'Italia. E lo stadio in cui versa la nazione è uno stadio non di vita ordinaria e tranquilla, in cui si procede con gli andamenti consueti, e con norme assestate e precise, ma di una vita di agitazione febbrile, di una vita ardente destinata ad operare grandi mutazioni, finchè la Nazione pigli tutta intera un nuovo modo d'essere e giunga ad aprirsi la via per compiere i nuovi destini che nel futuro s'attendono.

Ogni Nazione ha avuto i suoi periodi di rivoluzione. L'inglese li ebbe nel secolo 17. mo; la francese li ebbe nel 18. mo; nel presente li ebbe la Spagna, li ha avuti la Grecia presso la quale non sono ancora terminati: finalmente li ha ora l'Italia, la quale dopo tanti errori, e dopo tanti dolori è giunta a muoversi ed a procedere in un modo abbastanza sicuro, in un modo degno delle primizie sue glorie, da sapere evitare a tempo, almeno fin qui, gli scogli fra i quali si avvanza, cioè dell'anarchia e dell'eresia.

Ora nei periodi di rivolgimento parmi che la storia, quasi per una legge provvidenziale, ci mostri esser le Nazioni spinte a compiere opere grandi e straordinarissime, ad intraprendere sostanziali riforme negli ordini non solamente politici, ma civili eziandio, onde si cambi l'aspetto esteriore della società, si tolga via tutto ciò che è caduco e sterile e si rimuovano quegli imbarazzi che arrestano il corso della civiltà destinata a progredire. Una rivoluzione è legittima nei suoi principii, nel mezzo e nella fine a proporzione che incomincia e procede osservando queste condizioni, di venire opportuna, di mirare ad uno scopo di universale vantaggio e di essere giusta.

Fra le riforme che sono sempre sequela dirò necessaria dei rivolgimenti vengono quasi sempre quelle riguardanti gli ordini e le leggi regolatrici delle proprietà, non tanto dei corpi morali, quanto di quelle dei privati.

La proposta presentataci dal Ministero è appunto diretta ad operare in via transitoria un mutamento nel patrimonio dei corpi morali. A giustificare la quale io non muoverò di certo dal motivo che ho letto nella relazione premessa alla proposta ministeriale; ove si dice che i patrimoni dei corpi morali e delle mani-morte sono in sostanza un patrimonio pubblico. Siffatto principio io non lo saprei concordare; imperocchè credo che siavi gran differenza tra i beni dello Stato, cioè tra i beni demaniali, e i beni di tutti gli altri corpi morali, e che siavi pure differenze tra i beni di alcuni corpi morali e quelli di alcuni altri. Lo Stato quanto ai beni demaniali può, osservate le debite forme, esercitare quei diritti di padronanza che a lui competono, come ad un privato; può variare i modi di godimento, può alienarli, può ancora donarli quando sia debitamente autorizzato: ma questa facoltà niuno di voi o Signori, la consentirebbe allo Stato sulle proprietà che appartengono ai corpi morali.

Io ammetto che le proprietà di questi a differenza delle private siano di tale indole da autorizzare il Governo ad esercitare sovra esse un'azione un po' più larga che non sulle altre proprietà; ammetto che egli possa limitarne gli acquisti, regolarne in modo particolare la disponibilità e il godimento, perchè il proprietario non essendo una persona fisica, ma un ente giuridico o collettivo, adopera il prodotto dei suoi beni per fini diversi da quelli degli individui.

E tutto ciò ammesso, rimane pur sempre gran differenza tra lo scopo cui mira lo Stato, che è quello di provvedere al vantaggio generale della nazione, e gli scopi speciali che sono assegnati secondo l'indole loro a ciascuno dei corpi morali. Le proprietà delle Comuni servono ad una speciale utilità loro propria, quelle degli ospedali ad opere pie, quelle delle Chiese al culto. Nessuno di questi fini vuol essere confuso con gli altri. Perlocchè il principio annunziato nella proposta ministeriale, deve essere affatto eliminato dalla causa motrice della legge, e deve esserlo per cancellare ogni idea di assimilazione, e molto più d'identità tra le proprietà dei corpi morali e quelle del Governo, identità che immeschierebbe e confonderebbe lo Stato con essi, col rischio di sovvertire istituzioni utili e buone se stanno e vivono distinte, col rischio eziandio maggiore di far dello Stato e della Chiesa una sola e stessa cosa. Ora che fu proclamata la celebre formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, la quale, o prima o poi è destinata a divenire la base del futuro diritto pubblico ecclesiastico, bisogna essere schietti e leali e dichiarare che nessuna questione sarà pregiudicata per fino a che non si andrà attuando questa grande separazione fondata del pratico esercizio delle due libertà religiosa e civile, armoniosamente concordi fra loro.

Piuttosto procederò ad esaminare se la proposta legge venga opportuna.

Io non posso dissimularmi che essa mi sembra tale; imperocchè è ora il tempo di procedere in via transi-

toria a quelle rinnovazioni, ed a quegli svincolamenti dei beni immobili che possono recar vantaggio e dare sfogo proporzionato all'attività industriale di tutta la nazione.

Dirò di più che la riforma viene sottoposta all'autorità del Parlamento, ora che le interne scissure sono sopite, e l'unità nazionale conta un periodo di vita abbastanza lungo da essere divenuto un sentimento comune tra i diversi popoli che compongono il Regno e da essere oramai penetrata nella opinione anco delle potenze estere, le quali di giorno in giorno vengono a riconoscere l'unità nazionale.

Quindi io non posso negare l'opportunità della legge, la quale, presentata alle deliberazioni del Parlamento, può maturamente essere studiata ed ordinata in guisa da eliminare tutto ciò che sappia di esorbitante.

Inconvenienti ve ne sono, non lo nego, dal lato che riguarda i corpi morali, padroni diretti.

L'inconveniente maggiore è stato già avvertito dall'onorevole preopinante.

La legge invece di obbligare il livellare, l'affrancante a pagare al domino diretto il prezzo del suo dominio cioè un capitale che lo rappresenti, lo autorizza a consegnare al medesimo una rendita sul Debito pubblico corrispondente alle prestazioni annue periodiche.

Nè il capitale nè il prezzo può ritirarsi dalla manomorta, sebbene in tutte le leggi esistenti in molte province del Regno italiano, fatte in tempi normali, fosse disposto che il livellare volendo affrancare dovesse pagare al padrone diretto il capitale delle prestazioni ragguagliate ad un saggio più o meno alto secondo i vari paesi.

Ma se noi esaminiamo attentamente la cosa, debbo confessare che se la legge dispensa il livellare dal consegnare un prezzo al padrone diretto, non per questo viene a risentire un danno vero e proprio.

Le mani-morte che sono enti giuridici e non persone fisiche, nell'amministrazione de' loro patrimoni e delle loro proprietà mirano a conseguire una rendita costante ed a conservarla.

Ognuno sa del pari che venendo a riscuotere il prezzo dai domini diretti, esse dovrebbero, in virtù della legge, investirlo di subito, e precisamente in cartelle della pubblica rendita.

Ora se non potranno più far esse cotal reinvestimento, perderanno un lucro molto incerto, ma non soffriranno diminuzione nelle loro entrate. Dico un lucro incerto perchè interessando a tutti, cioè allo Stato come ai privati, che la operazione dello svincolamento avvenga in brevissimo spazio di tempo, non si può sperare di ottenerlo, se ai livellari non fossero fatte molte agevolezze, e offerta loro l'occasione di un guadagno, purchè non ingiusto, che non potrebbero mai conseguire in virtù delle leggi ordinarie.

Noi abbiamo l'esperienza e l'esempio della legge sarda del 1857 la quale riponeva, come tutte le leggi fatte in tempi normali, la base dell'affrancazione nella capi-

talizzazione di tutti gli elementi componenti i domini diretti, ed obbligava i livellari a pagare ai corpi morali il 100 p. 5 della rendita. Eppure sono già trascorsi cinque anni ed il Parlamento sa bene che più e diverse proroghe sono state chieste, affinché i termini assegnati ad operare lo svincolamento dei beni non vada a svanire in vano.

Estesa codesta legge all'Emilia, all'Umbria ed alle Marche, due proroghe, se non erro, sono state già concesse anco in quei paesi; cosicchè è chiaro che lo svincolamento coi mezzi ordinari non si opera. E se le mani-morte non potrebbero assolutamente sperare che i livellari corressero ad affrancare, tenendo fermi i vecchi metodi, ne segue che il lucro sperato sarebbe effimero e quasi nullo.

Dirò di più, che avendo ora il Governo presentato una legge sopra base diversa da quella del 57 deve essere ben sicuro di non potere in altro modo provvedere alla riuscita dell'operazione. Imperocchè se stesse in fatto che anche colle regole ordinarie della consegna dei capitali e dei prezzi alle mani-morte lo affrancamento si potesse operare con celerità, io dico che il Ministero avrebbe fatto male i suoi conti, poichè i livellari tenuti a somministrare e consegnare ai padroni diretti un capitale raggraziato al cento per cinque, darebbero modo ai medesimi di acquistare con esso una rendita d'assai maggiore di quella che sperasi di ottenere con la proposta attuale. E allora l'interesse del Governo sarebbe alquanto sacrificato. Ma se tal riflesso non è bastato a fargli preferire i consueti modi d'affraucazione, segno è che egli ha dovuto persuadersi non esser possibile con esso lo svincolamento dei beni.

Nuova conferma ella è questa che le mani-morte se non lucrano col sistema attuale, nulla o ben poco avrebbero lucrato con gli antichi.

Non pertanto l'inconveniente di torre i prezzi alle mani-morte ha dato già ragione ad una prima opposizione, ed io pure non dissimulo che in altri tempi ed in altro luogo ne rimasi molto impressionato. Ma tutto ponderato doveti concludere che molti vantaggi stanno a bilanciarlo e forse anco a superarlo.

Innanzi tutto cessa per lo mani-morte l'amministrazione del patrimonio, esse non hanno più bisogno di avere amministratori che vadano in cerca dei canoni, esigano le rendite, e adempiano quelle molteplici faccende che sono necessarie per bene amministrare un patrimonio consistente in rendite enfiteutiche: esse di più sono liberate dai rischi pur troppo frequenti delle liti sia pei canoni che non si pagano, sia per i deterioramenti dei fondi, sia per le caducità. E io ebbi a deplorare son già molti anni questi gravi mali in Toscana dove la legislazione leopoldina permette che i fondi enfiteutici, di dominio diretto delle mani-morte si vendano anche divisi in più parti, con l'accollo di una rata più o meno grande del canone, ed anche senz'accollo. Poichè è pur troppo accaduto che le mani-morte non sempre riescano a rintracciare

le frazioni varie dei fondi enfiteutici, o sono obbligate ad andare a prendere il canone sminuzzato in piccolissime rate presso un gran numero di livellari. Questo gravissimo danno viene remosso con la proposta di legge. L'utilità pubblica della quale, niuno può metterla in disputa, imperocchè svincolate che siano in modo celere le terre (e questo solo modo credo che sia il più celere e il più spedito), ognuno intende che i capitali si potranno voltare con molto maggior facilità verso l'industria agraria, e potrà attivarsi con molta rapidità sovra una gran massa di terreni il credito fondiario.

La finanza dello Stato pure sarà con questo espediente risarcita in parte, e verrà a migliorare di condizione, coll'opera di tutti coloro, che o corpi morali, o privati vengono a partecipare ai vantaggi prodotti dalla civile associazione.

Ma tutti questi pregi a parer mio non sarebbero sufficienti per dare l'approvazione alla legge, nè meriterebbero grande considerazione se la legge stessa non si presentasse come una legge giusta. Quando io dico legge giusta lo dico nel senso che deve rappresentare ai padroni diretti nel modo migliore possibile, tutte le rendite ed i frutti che costituiscono gli utili annui, o periodici, cui il padrone diretto ritrae dalla sua proprietà e per mezzo dei quali è in grado di esercitare le funzioni a cui è destinato. Se la legge non offre tutti codesti vantaggi, se la rendita che si deve sostituire alle prestazioni annue non rappresenta veramente tutti codesti prodotti, io sarei il primo a riconoscere che la legge, essendo ingiusta, dovrebbe proscriversi come indegna di un popolo civile. Imperocchè posso ben intendere e capacitarmi che avvenendo in alcun tempo ed in casi straordinari la cessazione della vita giuridica di alcuni corpi morali, lo Stato che ha tolto loro la vita possa divenire l'erede del loro patrimonio; ma non saprei mai capacitarmi, nè persuadermi che fintantochè i corpi morali esistono, hanno vita giuridica e civile, si possa usare con essi una misura diversa di quella che si usa coi privati, vale a dire si possa esercitare un'azione giuridica sui contratti in corso per alterare l'eguaglianza a danno di una delle parti contraenti, e con indebito profitto dell'altra.

Io credo che se la legge non osservasse il debito della giustizia col mantenere a ciascuno le utilità che ritrae dalla sua proprietà, e privasse i corpi morali di una parte della loro rendita, per avvantaggiare i livellari, questa legge sarebbe anche politicamente inconveniente. Imperocchè egli è d'uopo che si mostri chiaro e si faccia palese al pubblico che leggi siffatte puramente transitorie non hanno nè in apparenza nè in sostanza altra mira diretta che quella di provvedere al pubblico bene ed alla pubblica prosperità, e che nessuna ragione di privato lucro dei livellari a scapito dei padroni diretti potrebbe esser mescolata in simili provvedimenti, onde non macchiarne i pregi, e renderli sospetti.

Dico poi che mantenedosi giusta in questo rapporto

la legge, ella ottiene una maggiore utilità pratica, perchè vogliasi o no, accade costantemente che se molti dei livellari favoreggiati da una legge nociva ai padroni diretti corrono per imperizia o per leggerezza all'affrancazione colla massima rapidità, ve ne sono altri che procedono con più gravità, e si arrestano, ed esaminano, e persuasi che la legge non è giusta, non la curano nè lo stimolo che potesse venire dal legislatore a valersene basta a rimuoverli dalla loro inerzia ed a operare il tanto desiderato svincolamento delle loro proprietà.

Ora esaminata la proposta ministeriale, debbo dichiarare in massima ch'ella soddisfa a questo dovere. E sebbene fin d'ora dichiaro che nel venire alla discussione dei singoli articoli, mi occorrerà proporre molti ampliamenti, correzioni, e modificazioni per migliorarla, nondimeno io la trovo fin d'ora sufficientemente rispettosa dei diritti dei padroni diretti.

L'art. 3 o il 4 provvede al caso in cui il padrone diretto si sia riservata la proprietà di alcuni alberi del fondo enfiteutico, e vuole che il valore di questi sia preso in considerazione per crescere l'annua rendita.

L'articolo ottavo, sul quale m'intratterò particolarmente in seguito prescrive che siano valutate anche le prestazioni eventuali, nè crediate o Signori che queste siano così tenui che possano essere disprezzate senza danno, e non poste in calcolo nel determinare la rendita. Esse costituiscono fin da principio un elemento di corresponsività nel contratto enfiteutico. In tutte queste le province d'Italia vi sono diritti di tal natura, ve ne sono nelle Romagne, nell'Umbria, e nelle Marche, ed anzi in queste ultime province, l'enfiteusi di alcuni corpi morali ecclesiastici apportano loro maggiori utilità con gli emolumenti eventuali che non coi canoni d'ordinaria tenuissimi. Nelle province di Parma erano pure enfiteusi di tal sorta le quali davano diritto ad una valutazione delle prestazioni eventuali in una data misura sull'atto delle affrancazioni. Basta consultare in proposito l'appendice al Codice parmense, ove è stabilito il metodo per l'affrancamento delle enfiteusi.

Nelle antiche province del Regno, abbiamo la legge del 1857, che tiene conto di questi emolumenti. E rispetto alla Toscana il pregio dei medesimi era tale, e tanto che (lo dirò colla testimonianza dell'autore del saggio del sistema livellare Girolamo Poggi, nome ben noto ai giureconsulti della penisola) porse occasione a gravi dispute al tempo della dominazione francese.

I francesi venuti a dominare anche in Toscana nel 1808 si erano dati a credere come conquistatori e stranieri che tutto quello e quanto si trovava in casa d'altri fosse simile od eguale a quello che esisteva in casa loro. E quindi volevano governarlo con le stesse regole ed applicarvi i medesimi rimedi.

Ora le enfiteusi Leopoldine ben diverse dalle feudali e signorili le battezzarono come reliquie della feudalità, e se non scesero a tanto da abolirle pienamente senza nessun compenso a favore della mano-morta, dichiara-

rarono per altro con decreto dell'agosto 1809, che non si potessero più pagare gli emolumenti eventuali, cioè i laudemii di passaggio ed i laudemii d'ingresso. Non bastarono le rappresentanze che furono fatte da distinti magistrati che allora vivevano in Toscana e che avevano avuto mano nelle celebri riforme di Pietro Leopoldo, e se per to nella confezione delle sue leggi, non bastarono le testimonianze dico di essi, che le enfiteusi toscane fossero ben diverse dalle enfiteusi feudali, ed il fatto scorse da ogni elemento signorile per procurare la revoca del decreto, il quale fu sempre tenuto fermo; ma racconta l'autore del saggio sul sistema livellare che il decreto rimase in gran parte inascolto; i livellari continuarono a pagare gli emolumenti eventuali non ostante l'abolizione dei medesimi.

Partiti i francesi nel 1814 essi furono ristabiliti.

Però l'errore commesso dai francesi in Toscana ed i reclami venuti da questa provincia giovarono ad impedire che una egual legge non fosse pubblicata nei dipartimenti di Roma e del Transimeno; dove nel 1813 le enfiteusi riconosciute d'indole tutta civile e spoglie d'ogni mistura feudale vennero confermate insieme con la prestazione dei laudemii.

Sicchè, o Signori, io debbo dare lode alla legge in questa parte, perocchè ha tenuto conto di un elemento del contratto realmente corrispettivo. Laonde mi dichiaro disposto ad approvarla in massima, reputandola opportuna, destinata a provvedere ad un grande utile pubblico, e se non ad accrescere le rendite delle mani-morte, certo non a diminuirle.

Accetto ed approvo la proposta ministeriale anche perchè porge modo di veder riparato un grave difetto esistente nella legge pubblica in Toscana nel 27 marzo 1860, difetto ch'io non potei impedire, che non vollenza sancire, e che ho costantemente deplorato.

La riparazione che viene ora offerta sorge dal disposto di uno degli ultimi articoli in cui è detto, che le particolari leggi vigenti nelle altre province del Regno cesseranno d'aver vigore appena questa comune a tutte andrà in esecuzione. E sebbene la riparazione possa essere tarda, in quanto che gran parte delle affrancazioni in Toscana sono state eseguite, non sarà mai tarda per mantenere illeso il principio di giustizia e per vederlo approvato dall'autorità di questo rispettabile consesso.

Io accetto quindi la legge perchè dà modo di evitare inconvenienti peggiori in futuro.

Non c'è da fidarsi, Signori: lo lo diceva in principio e lo ripeto alla fine del mio discorso: siamo in tempi di rivoluzione, non ancora cessata e che durerà chi sa per quanto tempo. Ora i rivolgimenti hanno le loro vicende, i loro stadi, le loro fasi; agli attuali sufficientemente tranquilli potrebbero succedere altri più ardenti ed impetuosi i quali spingessero a variazioni ben più fatali, e ben più compromettenti delle proprietà delle mani-morte, in guisa da essere piuttosto spogliazioni che riforme.

In conseguenza io credo essere stato savio partito quello del Governo di prevenire tale pericolo, presentando in tempo una legge la quale, ove sia opportunamente modificata, potrà non solo non essere d'aggravio ai corpi morali, ma recare dei vantaggi più o meno notabili e grandi ad essi, alla finanza pubblica, alla Nazione, ed ai privati livellari senza ledere la intrinseca giustizia. E tanto più volentieri le do il mio voto perchè m'affido, che l'onorevole Ministro Guardasigilli saprà provvedere sollecitamente affinchè sia emanata una legge unica la quale regoli d'ora in avanti le enfiteusi in tutta l'Italia in guisa che si abbiano norme costanti, comuni basate sul principio dell'affrancabilità, e spogliate di tutte quelle pastoie e di tutti quei vincoli, che erano connaturali alle enfiteusi dei passati secoli.

Senatore **Nazari**. Dividendo pienamente l'opinione dell'onorevole Senatore Di Revel, io mi permetto, trattandosi di un argomento così grave, di aggiungere alcune parole.

Se il Ministero invece di presentare questo progetto di legge applicabile soltanto ai corpi morali avesse proposto di estendere a tutte le province del Regno nella sua forma generale la legge 13 luglio 1857, che è già in vigore sulla stessa materia in altre di esse, io per il primo, salve alcune modificazioni, avrei fatto plauso a questo provvedimento, la convenienza del quale nel pubblico interesse essendo intuitiva non ha bisogno di essere con argomenti dimostrata. Ma l'odierno progetto non si riferisce che agli enti morali, cioè al Demanio ai Comuni, alle Cause di beneficenza, ed a quelle di culto, e li tratta in modo ben diverso da quello, che fu stabilito nell'anzidetta legge.

Si vuole, che queste pie cause cedano i loro crediti per annue prestazioni perpetue contro il corrispettivo di una rendita al 5 p. 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico, laddove la legge del 1857 suppone, che questo corrispettivo sia pagato in danaro sonante. Lo spirito finanziario, che al giorno d'oggi s'insinua dappertutto gnastando non di rado gli atti legislativi i più provvidi e saggi, si è impadronito anche di questo progetto, se pure non ne è stato il primo movente. Il desiderio di sollevare il credito pubblico col sottrarre dalla circolazione una buona parte della rendita ha fatto sì che il Governo chiudesse gli occhi innanzi alla ingiustizia di questa disposizione.

Si ha bel dire, che per tale trasformazione non vien tolta, o diminuita la rendita, e che questa anzi è nel miglior modo assicurata da ogni pericolo, e da ogni cura e spesa d'amministrazione. Siamo sinceri. Saremo noi paghi del partito che si vuol fare alle pie Cause, se losi facesse a noi stessi? Chi di noi non preferirebbe di avere in mano il danaro a sua disposizione piuttosto che una cartella, la quale in caso di vendita, o di pegno non verrebbe valutata più del del 70 per 0/0? Quando l'opinione generale preferisce un partito all'altro, la maggiore o minore convenienza di essi è

già bella e risolta. Si arrischierebbe il Governo di obbligare i privati di accettare questo modo di pagamento? Mai più. E perchè dunque volete imporlo ai Corpi morali?

Non basta per le Opere pie (ed io parlo specialmente per esse), che la rendita non venga diminuita. Ciò potrebbe bastare forse per le Cause di culto affette per lo più a pesi, ed uffici determinati, ed invariabili che possono essere adempiuti senza la presenza del capitale. Ma le attività delle Opere pie hanno bisogno di esser sempre liberamente disponibili. Ormai gli istituti di beneficenza sono ridotti alla più deplorabile condizione economica stante il sempre crescente pauperismo, e le sempre crescenti imposte. Il grande Ospedale di Milano e gli altri stabilimenti elemosinieri di quella città, è doloroso il dirlo, contano nientemeno d'una ventina di milioni di debiti. Questi bisogna pur pagargli un poco per volta, e per pagargli torna opportunissimo l'aver delle attività, sulle quali si possa metter subito la mano in caso di bisogno, e fra queste attività le più disponibili sono appunto i diretti dominj, che rappresentano un capitale di parecchi milioni, e che sono subito venduti, perchè considerati ed apprezzati come impiego sicuro. Se ne è già affrancato un gran numero, e se si avesse un po' di pazienza si affrancerebbe a poco a poco anche il resto senza bisogno di ricorrere a mezzi di coazione. Or bene se voi adesso volete obbligare le Cause pie a convertire questi diretti dominj in rendite sul Gran Libro, ed a sopprimere così il loro capitale, bisognerà, che esse vendano la rendita per pagare i debiti, e così subiranno la perdita del 25 o del 30 per 0/0. Ecco il danno che voi rechereste loro, adottando questa legge.

Io non posso del resto ammettere, che l'azione sovranà dello Stato su questi stabilimenti si estenda fino al punto esorbitante di dominarli in modo da farlo quasi servire da strumenti ausiliari delle finanze. Essi sono soggetti a tutti gli oneri, e a tutte le imposte dello Stato al pari dei cittadini privati, ed hanno quindi il sacrosanto diritto di essere trattati egualmente. La azione governativa sopra di essi consiste propriamente in una moderata, e savia tutela, e non già in un' autorità assoluta, e dispotica. Che si direbbe di un tutore, che si permettesse di fare col suo pupillo qualche cosa di simile a ciò, che ora si vorrebbe fare dal Governo colle Opere pie? Io per me non esiterei a destituirlo, o come incapace, o come prevaricatore.

No, Signori, ciò non avvenga. Difendete la causa tanto interessante della pubblica beneficenza, mantenete anche in questo incontro quella severità di principii di giustizia, che sempre contraddistingue le vostre deliberazioni; e respingete questa misura, che se può essere atta a sollevare momentaneamente il credito pubblico, porterà in pari tempo, ed infallantemente un ribasso nel credito morale del Governo, e della legislatura.

**Ministro delle Finanze.** Signori, il progetto di

legge che è ora oggetto delle vostre deliberazioni è stato tacciato da due oratori, dagli onorevoli Revel e Nazari, di essere altamente ingiusto.

Per verità essi hanno esposto le cose, pare a me, come se si trattasse qui poco meno che di mutui dati sopra fondi i quali invece di essere rimborsati ai proprietari per mezzo della restituzione dei capitali in numerario, come in numerario erano stati dati, fossero invece pagati per mezzo di cartelle del debito pubblico le quali non hanno più un valore reale eguale al valore nominale che potessero rappresentare.

Essi quindi hanno fatto un quadro per certo poco bello della situazione degli stabilimenti di beneficenza, delle mani-morte cui questa legge si applica, ed hanno in certo modo dipinto questa legge come una spogliazione delle mani-morte, del o opere di beneficenza pubbliche a pro, se si vuole, degli utilisti, e con un certo vantaggio delle finanze le quali vedrebbero ritirato dal mercato, e, quasi direi, immobilizzata una parte non piccola della pubblica rendita.

L'onorevole Senatore Poggi per certo ha già purgato questo progetto dalle taccie che gli sono apposte, con tanta dottrina, che forse io farei meglio a tacermi, nondimeno mi permetta il Senato di dire anche la mia opinione sopra questo argomento.

Anzi tutto farò osservare, che in questo progetto di legge si tratta non già di mutui, bensì di canoni enfiteutici, di livelli, i quali partono da concessioni dichiarate perpetue, o da diritti indeterminati, e di cui o per legge di consuetudine, o per convinzione sia ritenuta come continuativa la rinnovazione; insomma da concessioni, parlandosi di tempo, fatte per 99 o più anni.

Qui dunque non si tratta di paragonare questi canoni che si vogliono affrancare a mutui che s'intende rimborsare con una carta il cui valore non fosse per avventura eguale al valore nominale; ma si tratta di considerare che si hanno sopra molti fondi a pagare delle rendite, che possono in certo modo dirsi e ritenersi come perpetue. Quindi è che tali corpi morali siano Comuni, siano opere di beneficenza, od ecclesiastiche, ed anche il demanio, invece di avere un capitale da questi utilisti, hanno diritto a riscuotere una rendita che si può ritenere perpetua imperocchè od è veramente perpetua per natura sua, o si estende ad un numero d'anni tanto lungo che per verità si può dire perpetua.

Stando in questi termini, chi bene esamina questo progetto di legge, non può dir altro che è della più alta importanza economica, che questi fondi gravati da canoni, e livelli, e da altri simili oneri sieno liberati, imperocchè ognuno di noi, o Signori, ben sa che questi beni sono affetti da una specie di cancera che in certo modo ne impedisce le migliorie, trovandosi essi, starci per dire, condannati ad una specie d'immobilità; quindi è che nessuno ha contestato, anzi fu messo in rilievo, come fosse d'una certa importanza sociale pel nostro paese che questi beni venissero franchi da

questi canoni, in guisa che se ne potesse liberamente disporre, siccome d'ogni altra proprietà; imperocchè si sui beni come in ogni altra cosa, senza libertà non vi può essere progresso.

Noi dunque ci troviamo davanti a questi due fatti. Per una parte abbiamo dei Corpi morali i quali hanno diritto ad avere una rendita veramente perpetua, o che per la lunghezza del tempo può ritenersi assolutamente come tale; e per altra parte questi Corpi morali si procacciano le loro rendite mediante un canone percepito sopra certi fondi che li condanna, come dissi, all'immobilità, e ne impedisce ogni miglioramento.

Ora è egli utile che duri questo stato di cose? È egli utile che noi continuiamo in tal modo? Nessuno contesterà, io credo, che non convenga pigliare un altro partito: indi le varie leggi che nei varii Stati si promulgarono sopra questo argomento, indi unanime, io credo, l'opinione di tutti che queste enfiteusi, livelli, ed oneri, che legano così la rendita di un Corpo morale ad un dato fondo, debbano essere rotti e sostituiti con altri mezzi, debbano insomma essere affrancati.

Ciò posto, qual deve essere il partito più conveniente perchè una simile operazione si faccia, perchè questa affrancazione veramente riesca?

Io sono d'accordo cogli onorevoli Senatori Nazari e di Revel che la legge che si propone debba essere giusta, e per certo il Ministero che la presentò non ebbe intenzione, come asseriva l'onorevole Nazari, di pervertire ogni cosa con uno spirito finanziario o fiscale ma intese innanzi tutto di ubbidire alla giustizia.

Infatti questi Corpi morali hanno una data rendita; non intendiamo che questa rendita coll'attuale progetto di legge sia loro interamente conservata, e per tal effetto abbiamo tenuto conto di tutte le circostanze che possano influire sulla medesima; e se per avventura qualcuno ne fosse stata omissa, credo che il mio collega il Ministro guardasigilli non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare gli emendamenti che venissero proposti, acciò la rendita che venisse ad essere data a questi Corpi morali fosse veramente quella della quale attualmente fruiscono.

Vediamo ora qual momento si debba cogliere per fare quest'operazione dell'affrancamento e quali mezzi siano più convenienti a ciò.

Per fermo ove taluno non avesse fiducia, direi nel Governo, ove dubitasse della solidità delle cartelle del debito pubblico, potrebbe avere una diversa sentenza.

Ma non vi sarà certo in questo Consesso chi voglia desumere da questo caso che adduco un argomento per respingere la legge, non vi sarà certo nessuno il quale possa dubitare della solidità di questi crediti in guisa che la rendita sia perfettamente assicurata mediante cartelle del debito pubblico.

Ma l'operazione della conversione vuole essere fatta in un tempo e in un modo in cui veramente l'utilista trovi il suo tornaconto nel farla, imperocchè se ciò non è, l'affrancamento non si condurrà mai ad effetto.

Ora supponiamo, come si diceva dall'onorevole Senatore Nazari, che si estenda la legge del 1857, supponiamo cioè che si dica: è fatta facoltà a tutti gli utilisti di affrancare i livelli ecc., dando ai domini diretti un capitale il quale sia il ventuplo della rendita che deve loro dare.

Chi non vede che promulgandosi attualmente una legge siffatta, sarebbe come dire che non si vuole punto affrancare le enfiteusi? E perchè questo? La ragione fu adottata dallo stesso onorevole Senatore Nazari, quando disse che attualmente i corpi morali non possono vendere le loro proprietà, imperocchè anche la proprietà è oramai avvilita.

In altri termini cosa significa questo? Significa che lo interesse del danaro oggi, come nessuno lo contesterà, val più del 5 per cento. Ora come volete voi che quando il danaro vale più del 5 per cento chi debbo affrancare un canone livellare voglia dare il cento per 5? Ma per verità ove si facesse una legge simile oggi, io non esiterei a dire che o essa debbe rimanere inefficace se non c'è prescrizione di termine, o essa è assolutamente ingiusta, imperocchè forzerebbe l'utilista a dare al domino diretto molto più che non abbia diritto d'avere.

Io del resto osservo che oggi l'interesse del danaro è forse meglio d'ogni altra cosa rappresentato realmente dal corso delle cartelle. Non dico che non vi saranno certi momenti di maggiore o minor offerta al pubblico, e per conseguenza di quelle oscillazioni nel mercato dipendenti dalla ragione dell'offerta alla domanda. Ma è per me incontestabile che uno dei precipui elementi per indicarci il valore del danaro è quello della rendita, del corso della rendita: quindi io credo che si potrebbe rispondere agli oppositori della legge che se oggi si dà una cartella del debito pubblico la quale ha un valore nominale di 100 per 5 di rendita, non è già che s'intenda che si vuol dare un capitale che è eguale al ventuplo della rendita, ma si intende semplicemente dare un capitale il quale oggi dà una rendita eguale a quella del canone; per conseguenza si è in stretti termini di giustizia allorchando si converte la rendita di questi fondi vincolati da canoni enfiteutici mediante la somministrazione di una cartella della rendita pubblica.

Non ci può quindi essere fatto appunto d'ingiustizia per ciò che riguarda il capitale, imperocchè il capitale si viene pure a dare, ed è quello che oggi corrisponde alla rendita.

Io poi trovo che se l'affrancamento si vuol fare, egli è evidente che bisogna, come diceva testè, mettere gli utilisti in una posizione per cui essi possano trovare il modo di liberare i loro fondi con un sacrificio non maggiore di quello che veramente soffrono per la somministrazione della rendita corrispondente ai canoni enfiteutici, livelli e via discorrendo.

Per tali motivi ove si adottassero altre norme egli è evidente che si fallirebbe intieramente allo scopo, cioè a dire gli utilisti non potrebbero più affrancare i loro

fondi. A conferma di ciò, basta citare la legge siciliana, la quale stabilisce che si debba dare non già una cartella di rendita eguale a quella del canone da affrancarsi, ma una rendita la quale, calcolato il valore nominale, corrisponda al ventuplo del canone da affrancarsi. Ora questa legge poteva dirsi buona, poteva raggiungere il suo scopo allora quando la rendita siciliana era per esempio a 115 o 120, o qualche cosa di simile. Si poteva dire: voi, o corpi morali, avete questi canoni; io vi dò un capitale che sulla piazza corrisponde al ventuplo. Ma il risultato qual era? Che la mano morta si trovava ad avere una rendita inferiore a quella che prima aveva: il capitale era lo stesso, ma la rendita minore. Quando poi il valore delle cartelle è sceso al di sotto di cento, egli è evidente che tal legge non ha più potuto mettersi ad effetto. Quindi io credo sia da approvarsi l'attuale progetto di legge per cui per l'appunto si roglie un momento in cui le cartelle del Debito Pubblico essendo sventuratamente ad un tasso non molto elevato, può l'affrancante procurarsi una rendita eguale a quella dei canoni che vuole affrancare senza molto sacrificio. In tal modo noi riusciremo a rompere per sempre quest'essere di enfiteusi, di livelli, di canoni; cosa che tanto interessa al paese, ed all'economia pubblica.

Debbo poi aggiungere qualche considerazione alle osservazioni che si sono fatte sopra l'influenza di queste disposizioni in ordine al credito pubblico.

È inutile che io nasconda come questo progetto di legge sia nelle viste del mio collega guardasigilli, non potendo egli a meno di insistere perchè questo problema economico, quale è quello dell'affrancamento dei canoni enfiteutici, venga sciolto in un modo che conduca a qualche risultato, imperocchè ben si può dire che la maggior parte delle tante leggi che abbiamo in Italia, (ove si eccettui la Toscana) non riceve alcuna specie di applicazione nè di esecuzione.

Non nascondo che la ragione per la quale questa legge fu portata piuttosto oggi che domani sia stata una ragione finanziaria; e per verità, signori, bisogna aver riguardo anche alle condizioni finanziarie in cui versiamo, bisogna aver riguardo al fatto davanti al quale ci troviamo, al fatto cioè di una serie d'imposte le quali non raggiungono le spese che inevitabilmente dobbiamo fare, bisogna insomma aver riguardo alle difficoltà di mettere di un tratto tutte le imposte che occorrono per poter pareggiare le spese.

Ora in una situazione come questa egli è evidente che vogliono pur cercare degli espedienti; non disconosco che non si debbono gli espedienti ritenere come sistema finanziario di un paese, ma è pur forza cercare espedienti per tirare innanzi fino a che si abbia avuto il tempo materiale di dare assetto al nostro sistema di imposte, cosa che non può farsi in pochi mesi.

Da ciò ebbero origine alcuni provvedimenti straordinari, come quelli della alienazione di beni che sono ora sottoposti alle deliberazioni dell'altro ramo del Parla-

mento. Così, ove anche si debba fra un anno o due, effettuare un prestito, egli è evidente che interessa altamente al paese il rilevare la rendita pubblica, e fare che questa si trovi nelle migliori condizioni possibili.

Ora egli è fuori di dubbio che a ciò può grandemente influire la certezza che il paese dimostri veramente di voler sopportare tutte le imposte che occorrono, può influire più che altro l'ordinamento interno che ci faccia forti, ed il condurci secondo le regole di buon Governo.

Questo non si contesta nè punto nè poco, ed è certo che altrimenti gli spedienti non servirebbero a nulla.

Ma non è certo senza influenza la sottrazione dal pubblico mercato di una quantità di cartelle del Debito Pubblico, per un valore considerevole, valore, che se le mie informazioni sono esatte, quelle che ho trovato al Ministero delle finanze, per questa specie di canoni ascende al capitale nominale di 900 milioni circa.

Per conseguenza ben vede il Senato che la ragione la quale ha mosso il presente Ministero a presentare oggi piuttosto che domani questo progetto di legge non è tanto leggiera, imperocchè evidentemente la sottrazione dal mercato pubblico di tanta quantità di rendita

non può a meno di farla rialzare, e per conseguenza di mettere il paese in condizioni molto migliori allorché venisse il caso di effettuare un prestito.

Ond'è che per non infastidire più lungamente il Senato io concludo dicendo che il progetto di legge che è presentato alle sue deliberazioni l'è altamente consigliato in questi momenti, da considerazioni finanziarie di grande importanza, da ragioni di economia pubblica in questo senso che si tratta di rendere libera tutta questa parte della proprietà che prima era impastoiata da tutti quegli oneri, e che non si tratta già di far sfregio o danno ai corpi morali, ma invece, come molto bene diceva l'onorevole Senatore Poggi, di rispettarne intieramente le rendite agevolando loro l'esazione delle medesime.

Non dubito quindi che il Senato a fronte di queste considerazioni vorrà dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

Voci. A domani!

**Presidente.** Domani alle due seduta pubblica per la continuazione della discussione su questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).